

CAPITOLO II

I COLLEGI ELETTORALI

1. — **Definizione e classificazioni.** — Secondo la definizione dell'Orlando (1) per Collegio elettorale s'intende « quella circoscrizione territoriale dello Stato che forma un'unità, al fine di eleggere un certo numero di rappresentanti ».

Tale numero di deputati può essere fisso e preventivamente determinato oppure variabile.

Nel primo caso i Collegi sogliono classificarsi in tre tipi (2):

- a) *storici*;
- b) *organici*;
- c) *meccanici*.

Nei Paesi mancanti di tradizione parlamentare la iniziale divisione del territorio dello Stato può essere fatta soltanto con criteri *organici*, con criteri *meccanici*, ovvero con criteri *misti*.

a) Secondo il criterio storico, che prevalse in Inghilterra per un lungo volgere di anni, fino alla riforma del 1885 voluta da Guglielmo Gladstone, le circoscrizioni elettorali traevano origine da antiche tradizioni. I deputati, in Inghilterra, venivano eletti in numero variabile dai borghi, dalle contee, dalle metropoli e dalle Università.

Con l'andare del tempo si era creata l'assurda situazione di borghi che avevano diritto ad eleggere un deputato malgrado che il numero degli elettori si fosse ridotto a cinque o addirittura a tre come il borgo di Winchelsea, o *ad uno* come il borgo di Borziney, rimasto celebre per tale fatto.

Con la riforma suddetta fu adottato un compromesso che permise una più razionale distribuzione dei mandati elettorali.

In Italia, con il conservare inalterate, per oltre un trentennio, le circoscrizioni dei 508 Collegi uninominali, si era già sulla via di creare veri e propri Collegi storici con tutti i vantaggi e gli inconvenienti propri di tal tipo di circoscrizione elettorale.

b) Secondo il criterio organico, i Collegi elettorali vengono formati tenendo presente, in prima linea, le esigenze di ordine politico-sociale ed economico.

(1) Cfr. V. E. ORLANDO. *Principi di diritto costituzionale*, Firenze, 1917, pag. 119.

(2) È evidente che questa classificazione non ha luogo quando lo Stato sia costituito in un solo Collegio (Collegio Unico Nazionale) ovvero nei sistemi di rappresentanza fondati in base ad interessi, classi, ceti.

c) Secondo il criterio meccanico, si stabilisce un rapporto fisso che indichi quanti abitanti, o quanti elettori, hanno diritto ad un rappresentante e poi si ripartisce il territorio dello Stato in tanti Collegi con il prevalente scopo di attenersi il più possibile a tale rapporto.

Ci si attiene a questo criterio, o a quello misto, quando nella formazione del Collegio si segue l'esclusiva finalità di assicurare il miglior funzionamento tecnico e concettuale del prescelto sistema elettorale, mentre le altre esigenze di ordine politico-sociale ed economico si tengono in secondo piano o non si considerano affatto.

Invero, quando si considera l'elettorato non come un diritto naturale ma come una funzione, sembra più logico commisurare il numero dei rappresentanti a quello di coloro che tale funzione sono chiamati ad esercitare (elettori), ovvero di coloro che la funzione esercitano di fatto (votanti).

Tale, del resto, era l'idea sostenuta da J. Stuart Mill nella discussione della riforma elettorale dinanzi alla Camera dei Comuni nel maggio 1867: «Il numero dei membri del Parlamento assegnati a ciascun Collegio elettorale invece di essere fisso sarà determinato per ciascuna elezione secondo le regole seguenti: prendere il numero totale dei voti validamente emessi in tutto il Regno per la stessa elezione, dividere il numero per 658, prendere il quoziente, trascurando la frazione, se ve n'è. Ciascun Collegio eleggerà un numero di rappresentanti uguale al numero di volte che tale quoziente sarà contenuto nel totale dei voti emessi dagli elettori» (1).

In Italia la questione venne ampiamente trattata dal Bandini nella sua relazione al IV Congresso Nazionale del Partito Radicale sulla riforma elettorale.

«Tale sistema — avvertiva il Bandini — presenterebbe l'inconveniente di una complicazione, non però eccessiva: occorrerebbe infatti che dai capoluoghi di ciascuna circoscrizione si telegrafasse alla Capitale, ad un ufficio centrale, il numero dei votanti affinché l'ufficio centrale eseguisse la ripartizione: nel secondo giorno dopo quello dell'elezione, se non addirittura in quello immediatamente successivo, essa dovrebbe poter essere effettuata. Certo qualunque sia il sistema di scrutinio, un tale metodo produce una ripartizione più giusta» (2).

I tre tipi di Collegio suaccennati possono essere uninominali o plurinominali a seconda che l'elettore sia chiamato ad eleggere uno solo o più rappresentanti.

Non si può parlare a rigore di Collegi organici uninominali, poiché nè il Comune, nè il Mandamento potrebbero essere assunti a tal

(1) ARNAUNE et LEBON, *Les débats du Parlement anglais*, Paris, 1882, p. 87.

(2) *op. cit.*, pag. 450.

fine. Nel caso dei Collegi plurinomiali il criterio organico può ed anzi deve poter prevalere, sia che si tratti della Provincia sia che si consideri la Regione. Tra il criterio strettamente meccanico e quello rigorosamente organico possono inserirsi soluzioni di compromesso. Nel caso del Collegio uninominale si cercherà, ad esempio, di far sì che le singole circoscrizioni siano formate rispettando il più possibile le tradizioni e le comunanze di interessi. Nel creare le circoscrizioni elettorali si dovrebbe, come scriveva il Majorana, « unire in un unico Collegio tutte quelle popolazioni le quali facciano presumere che siano strette da reciproci vincoli di conoscenza e che perciò si possano mettere d'accordo sopra un nome conosciuto » (1).

Nel caso del Collegio plurinominale su base regionale si potrà cercare di attenuare il rigore del criterio organico, che conduce ad una grande variabilità di ampiezza tra Collegio e Collegio, ripartendo le grandi Regioni in due o più Collegi subregionali, ed aggregando le piccole Regioni a quelle limitrofe che, per tradizioni sociali e caratteristiche economiche, siano da considerare meno eterogenee.

Tutti questi criteri generali di formazione del Collegio elettorale si riferiscono essenzialmente al caso in cui il numero dei rappresentanti da nominare sia fisso e preventivamente determinato. Può porsi invece il principio di rendere variabile tale numero.

In base alla Costituzione di Weimar, ad esempio, ciascun rappresentante al Reichstag veniva eletto dal medesimo numero di suffragi fissato in precedenza, cioè 60.000. In tale sistema, ed in altri consimili, non si stabilisce prima di quanti deputati sarà composta l'Assemblea da eleggere. Quindi, la formazione delle circoscrizioni elettorali assume diversa importanza e finalità, e ci si può senz'altro svincolare dal criterio meccanico per quello storico-organico.

In Italia si è avuto il Collegio uninominale dal 1848 (I Legislatura) al 1880 (XIV Legislatura), e dal 1892 (XVIII Legislatura) al 1913 (XXIV Legislatura); ed il Collegio plurinominale dal 1882 (XV Legislatura) al 1890 (XVII Legislatura) e dal 1919 (XXV Legislatura) al 1921 (XXVI Legislatura); il Collegio Unico Nazionale per la lista di maggioranza ed il Collegio plurinominale per le liste di minoranza nelle elezioni del 1923 (XXVII Legislatura), ed infine il Collegio Unico Nazionale nelle elezioni del 1929 e 1934 (XXVIII e XXIX Legislatura).

2. — I Collegi elettorali nei vari Stati italiani anteriormente alla unificazione (1861). — REGNO DI SARDEGNA. — La legge piemontese del 17 marzo 1848, stabilì il Collegio uninominale fissando il

(1) MAJORANA A.; *Del Parlamentarismo - Mal, cause, rimedi*. Roma, 1885, pag. 27.

numero dei deputati per il Piemonte a 204; con i 18 Collegi di Parma e Piacenza il Parlamento Subalpino risultò di 222 seggi. Perdute nel 1849 Parma e Piacenza si ridusse a 204 salendo nel 1860 a 387 seggi con i 183 della Lombardia, Emilia e Toscana. Nell'anno successivo, con l'annessione delle Province napoletane e siciliane, delle Marche e dell'Umbria (in totale 86 seggi) e con la cessione di Nizza e Savoia (30 seggi) il Parlamento italiano risultò composto di 443 deputati.

È stato affermato che l'adozione del sistema uninominale rappresentò una violazione dell'art. 41 dello Statuto poichè ivi è detto che: « i deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole Province in cui furono eletti », dal che si è dedotto che le elezioni si sarebbero dovute fare in base a scrutini di lista provinciale. (1)

Si rileva inoltre che subito dopo la legge del marzo, nel progetto di legge presentato il 15 giugno 1848, Camera e Senato ebbero a votare l'adozione del Collegio provinciale plurinominale. Per i sopravvenuti eventi di guerra questa legge, però, non venne attuata.

LOMBARDIA. — La legge elettorale promulgata il 9 maggio 1848, dal Governo Provvisorio della Lombardia stabiliva all'art. 4 che le elezioni dei rappresentanti alla *Assemblea Nazionale Costituente* dovevano essere effettuate in ragione di un deputato ogni 10.000 abitanti. L'Assemblea risultò composta di 267 seggi così ripartiti nelle nove Province lombarde: Milano, 57; Como, 41; Bergamo, 38; Brescia, 36; Mantova, 26; Lodi e Crema, 22; Cremona, 20; Pavia, 17; Sondrio, 10. Si adottò lo scrutinio di lista provinciale maggioritario (art. 39: « la scheda contiene tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggere nella Provincia »).

REPUBBLICA VENETA. — Il decreto Manin 3 giugno 1848, del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta stabiliva lo scrutinio di lista maggioritario assumendo come circoscrizione la parrocchia (art. 9). Però nelle parrocchie la cui popolazione non superava i due mila abitanti veniva eletto un solo rappresentante, e quindi si aveva il Collegio uninominale.

Nelle altre si eleggeva un deputato per ogni due mila abitanti. Con la legge elettorale 24 dicembre 1848, il numero dei rappresentanti venne fissato in ragione di uno ogni 1.500 abitanti, si stabilì che le elezioni dovevano farsi per « circondari elettorali » (art. 3), e si determinarono le circoscrizioni del territorio sino a quell'epoca liberato.

L'Assemblea risultò composta di 128 deputati eletti in 14 Collegi dei quali uno a dodici seggi, due ad undici, cinque a dieci, tre a nove, uno a otto, uno a cinque, uno a quattro seggi.

(1) Cfr. CASERTANO A., *Il diritto di voto*, Napoli 1911, pag. 415)

Nel penultimo seggio (il XIII) vennero iscritti tutti gli elettori della marina militare, e nell'ultimo (il XIV) gli elettori di tutti i Corpi della milizia di terra. Nòtevole il disposto dell'art. 9 di questa legge per cui si poteva dare il voto anchè a candidati di altro Collegio elettorale realizzandosi in tal modo una specie di Collegio unico.

PROVINCIE MODENESI. — Il Governo nazionale delle Provincie modenesi (Farini) col decreto elettorale del 29 luglio 1859 adottava il Collegio uninominale, in ragione di un deputato ogni 8.000 abitanti (art. 14-16).

GRANDUCATO DI TOSCANA. — Lo Statuto 15 febbraio 1848, promulgato dal Governo Provvisorio, all'art. 28 stabiliva che il Consiglio Generale si componeva « di 86 deputati eletti dai Collegi che saranno determinati per distretto dalla legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale ». Senonchè questa legge elettorale pubblicata il 3 marzo successivo adottava invece il Collegio uninominale (art. 74-I). La legge elettorale toscana del 10 febbraio 1849, emanata dal Governo Provvisorio Guerrazzi adottava invece il Collegio plurinominale e lo scrutinio di lista maggioritario. All'art. 6 stabiliva che ogni scheda doveva contenere tanti nomi quanti erano i deputati assegnati a ciascun Compartimento. L'Assemblea risultò composta di 120 seggi distribuiti così: Compartimento fiorentino 37; lucchese 13; pisano 14; senese 12; aretino 14; pistoiese 10; grossetano 5; Governo di Livorno 5; idem dell'Elba 1; Delegazione di Massa e Carrara 2; idem di Lunigiana 5; Sottoprefettura di Garfagnana 2.

STATI DELLA CHIESA E STATO ROMANO. — Secondo lo Statuto fondamentale per il Governo degli Stati della Chiesa del 14 marzo 1848, il Consiglio elettivo si componeva di deputati scelti dagli elettori sulla base approssimativa di un deputato ogni 30.000 anime (art. 22). La elezione avveniva per scrutinio uninominale (art. 37 del Regolamento 1° aprile 1848).

La legge elettorale del 29 dicembre 1848, fissò le norme per le elezioni dell'Assemblea nazionale dello Stato Romano. Il numero dei rappresentanti fu stabilito in 200 (art. 5), i quali vennero ripartiti fra i circondari elettorali in ragione di due per circondario (art. 6). Ogni scheda poteva contenere tanti nomi quanti erano i rappresentanti della intera Provincia (art. 10). La Costituzione della Repubblica Romana promulgata il 1° luglio 1849, stabiliva che l'Assemblea dei rappresentanti del popolo doveva essere determinata in ragione di un deputato ogni 20.000 abitanti (art. 19).

REGNO DI NAPOLI. — Il glorioso Parlamento napoletano del 1820 nacque da Collegi plurinomiali a base provinciale. Secondo la Costituzione dell'11 febbraio 1848, il numero dei rappresentanti alla Camera

dei deputati doveva corrispondere « alla forza dell'intera popolazione pel computo della quale si adopererà l'ultimo censimento che precede l'elezione » (art. 53). « Per ogni complesso di 40.000 anime vi sarà alla Camera un deputato » (art. 54). La legge elettorale pubblicata pochi giorni dopo, e precisamente il 29 febbraio, adottava come unità territoriale elettorale il Collegio distrettuale e stabiliva il numero dei deputati da eleggere nei singoli distretti col sistema dello scrutinio di lista maggioritario (art. 31) « . . . ciascun elettore scriverà sul suo polizzino tanti nomi di eleggibili per quanto è il numero dei deputati che debbono eleggersi nel distretto ». In complesso le 15 Province di cui si componeva il Reame con una popolazione di 6.631.028 abitanti furono ripartite in 53 Collegi con un complesso di 164 seggi. In media quindi 40.430 abitanti per deputato. Non molto ampie erano le oscillazioni attorno a tale media: da un minimo di 32.900 abitanti nel distretto di Pozzuoli ad un massimo di 56.382 abitanti in quello di Rossano.

Tre Collegi erano uninominali (distretti di Cittàducale, Rossano e Crotone). Gli altri oscillavano da un minimo di due ad un massimo di 12 deputati (distretto di Napoli) (1).

REGNO DI SICILIA. — In base alla Costituzione siciliana sanzionata e riformata con il Reale dispaccio del 10 agosto 1812, l'Isola fu divisa in 23 distretti ognuno dei quali inviava alla Camera dei Comuni due rappresentanti (2). Inoltre la città di Palermo ne mandava sei, le città di Catania e di Messina tre per ognuna, e qualunque altra città e terra la cui popolazione arrivava al numero di 18.000 anime ne mandava due, oltre quelli del rispettivo distretto. Qualunque città, o terra, la cui popolazione arrivava al numero di 6.000 abitanti e non al numero di 18.000 ne mandava uno. Però le città o terre che contavano un numero di abitanti inferiore a 6.000 venivano comprese nei distretti. Questa legge non toglieva la rappresentanza alle città demaniali che già la godevano anche se la loro popolazione non arrivasse alle 6.000 anime « sempre che le vicende dei tempi non abbiano ridotto alcune di esse in tale decadenza, che non abbiano se non 2.000 abitanti » (capo 5, nn. 3 a 6). All'isola di Lipari, ed alle Università degli Studi di Palermo

(1) LACAVA P., *Sulla riforma della legge elettorale*, Napoli, 1881, pag. CXL.

(2) È da ricordare che « la Sicilia ebbe istituzioni costituzionali prima di qualunque altro Paese europeo, che ebbe un Parlamento circa un secolo prima che lo avesse avuto la Gran Bretagna, che questa Costituzione siciliana, riformata nel 1812 ebbe circa sette secoli di esistenza, e di essa fu la Sicilia gelosissima finchè nel 1860 ne ebbe una più conforme alle condizioni dei tempi nostri ». Discorso letto da Salvatore ROMANO alla Società Sicula per la Storia Patria nella seduta del 12 maggio 1912, primo centenario della convocazione del primo Parlamento Siciliano. Cfr. « Documenti per servire alla Storia di Sicilia », pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria - Seconda serie - Fonti del diritto Siculo - Vol. VIII - Palermo 1912.

e di Catania veniva inoltre assegnato un rappresentante ciascuna. Per l'attuazione di queste disposizioni fu norma la « numerazione delle anime » pubblicata nel 1798 con la riserva che « le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi, ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma per regolare il numero dei rappresentanti ».

Con la Costituzione del Regno di Sicilia promulgata da Ruggero Settimo, Presidente del Comitato generale, il 10 luglio 1848, per la formazione del *Generale Parlamento di Sicilia* si stabiliva che (art. 11): « per ogni Comune di 6.000 abitanti sarà scelto un deputato. Per ogni Comune di 18.000, due. Per ogni Comune capoluogo di circondario, « sebbene non abbia la popolazione di 6.000 abitanti sarà scelto un rappresentante. Dalle Università degli Studi di Catania e Messina « sarà scelto un rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo. « Dai Comuni, che sceglievano rappresentanti per la Costituzione del « 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta dal presente « articolo, e non siano capoluoghi di circondario, sarà scelto il numero « dei rappresentanti stabilito dalla Costituzione del 1812. Per tutti « gli altri Comuni sono formate tante associazioni di 8.500 abitanti, da « ciascuna delle quali sarà scelto un deputato. Dal Comune di Palermo « ne verranno scelti dieci, da quei di Messina e di Catania cinque per « ognuno. Dall'isola di Lipari, due ». L'elezione veniva fatta però, malgrado questo sistema misto di Collegi uninominali e plurinominali, con lo scrutinio uninominale, poichè secondo l'art. 13 dell'Atto di convenzione, 26 febbraio 1848, che doveva essere poi confermato dal Parlamento generale di Sicilia con decreto 4 settembre detto, nel Bollettino che presentava l'elettore veniva scritto « il nome del suo candidato ».

Da quanto precede si rileva che la prevalente tradizione politica e parlamentare italiana è certamente per il Collegio plurinominali, e che il Collegio uninominale prevalse soltanto per il fatto che con la legge 31 ottobre 1860, vennero estesi alle nuove terre italiane gli ordinamenti piemontesi.

3. — Il Collegio uninominale. Prima fase: dal 1861 al 1880. — Come si è detto, nel 1861 i Collegi elettorali erano 443 (art. 62 legge 17 dicembre 1860); per l'annessione della Provincia Veneta aumentò di 50 il numero dei seggi, e nel 1870 furono aggiunti altri 15 Collegi per la Provincia di Roma. Si pervenne così alla classica cifra di 508 deputati che doveva restare inalterata sino al 1921.

In base alla legge del 1860, ogni Collegio doveva avere una popolazione di 50.000 abitanti circa. Nel fatto, però, sin dalla prima applicazione della legge, il volume demografico dei Collegi presentò una notevole variabilità; di mano in mano, poi, che si compiva l'unità nazionale e si assegnavano i deputati alle nuove Province le circoscrizioni dei

singoli Collegi venivano determinate in gran fretta, come richiedevano le necessità del momento, sulla base di vecchie e incerte statistiche.

Intanto, per effetto dei nuovi avvenimenti politici e della più gagliarda vita economica, la popolazione andava crescendo e soprattutto spostandosi in modo vario, e quelle affrettate ripartizioni si presentavano sempre più grossolane ed ineguali. Nella Relazione Zanardelli veniva apertamente denunciato questo inconveniente e si dichiarava che la circoscrizione elettorale trovavasi « in troppo aperta e flagrante contraddizione coi principi a cui la legge e la ragione vogliono informare la rappresentanza nazionale ». « Che dire — si domandava il Relatore — di una circoscrizione, la quale, sotto il regime di una legge che giustamente dà per base alla rappresentanza la popolazione, ha Collegi in cui la popolazione dall'uno all'altro si triplica e quasi si quadruplica? » (1). Lo Zanardelli lamentava ancora la anomalia: 1) dei Collegi composti di elettori appartenenti a più Provincie; 2) dei molti Collegi mancanti di contiguità territoriale per le varie parti di cui erano composti, caso tipico il Collegio di Oneglia composto di due parti fra le quali si inserivano molti Comuni del Collegio di Porto Maurizio. Analogamente i Collegi di Correggio, Scandiano, Rimini e molti altri; 3) di Collegi aventi uno strano aspetto topografico, composti di Mandamenti serpeggianti attraverso la Provincia invece di essere stretti fra loro. Così il Collegio di Leno che partendo da poco lungi dal confine girava attorno a Brescia per spingersi fino al lago d'Iseo e non pochi altri un po' dappertutto nel Regno, ma specialmente in Sicilia dove il Comune di Licodia Eubea, alle porte di Vizzini, nel confine siracusano, votava con Paternò dal quale era separato da tutto il Collegio di Militello (2). Oltre a queste sperequazioni lamentavasi l'inconveniente che non pochi Collegi comprendevano Comuni di Provincie diverse (3).

A siffatte disuguaglianze e specialmente a quelle relative alla diversa ampiezza demografica dei Collegi si sarebbe dovuto portare rimedio nel 1881 in occasione della nuova legge elettorale, sebbene non tutti fossero d'accordo sulla necessità di rispettare il principio della popolazione costante o quasi nella determinazione del Collegio uninominale (4).

(1) *Loc. cit.* pp. 149-51.

(2) In occasione della discussione della riforma elettorale del 1919 per la introduzione della proporzionale l'On. RICCIO nella tornata del 23 luglio 1919 ebbe occasione di ricordare queste manchevolezze: « La legge elettorale del 1860 male distribuì i vari Collegi elettorali: fu fatta allora la ripartizione in grandissima fretta, per le necessità dell'unione, senza tener conto dei bisogni dei vari Comuni che si chiamavano a costituire il Collegio uninominale, dei loro caratteri, dei precedenti storici, sicchè i Comuni furono aggruppati in modo artificiale, essendo in contrasto spesso fra loro, in opposizione di interessi e di tradizioni ». (vedi Atti Parlamentari; Camera dei deputati. - Discussioni - seduta 23 luglio 1919, pag. 19868).

(3) Vedi nota 1, Tav. I dell'Appendice a pag. 63.

(4) Il LACAVA nel 1881 scriveva che la costituzione del Collegio basata soltanto
(segue nota)

Ma essendosi allora molto prossimi al nuovo censimento, che poi doveva aver luogo il 31 dicembre dello stesso anno, e non ritenendosi plausibile ricorrere alle cifre del censimento di un decennio prima, si stabilì con la legge 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3^a, che nella prima sessione successiva alla pubblicazione dei risultati di ogni censimento decennale si dovesse rivedere il riparto del numero dei deputati per Provincia e le corrispondenti circoscrizioni dei Collegi, dichiarandosi di nessun effetto le variazioni della circoscrizione amministrativa o giudiziaria che fossero avvenute nel periodo precedente alla revisione decennale (art. 52, 53, 54).

In esecuzione a tali norme il Depretis prima, in data 16 febbraio 1885 e 22 giugno 1886, ed il Crispi poi, in data 14 febbraio 1890, presentarono disegni di legge intesi a rivedere le circoscrizioni elettorali secondo l'ultimo censimento. Ma i progetti non trovarono favore alla Camera che li lasciò cadere. La rettifica doveva avvenire con la nuova tabella approvata dal R. D. 14 giugno 1891; trentun anni dopo la legge del 1860 e dopo un decennio da che ne era stata riconosciuta la necessità!

4. — Il Collegio uninominale. Seconda fase: dal 1891 al 1913.

— Con la legge 5 maggio 1891, n. 210, che ripristinò lo scrutinio uninominale a suffragio allargato, e con il R. Decreto 14 giugno successivo n. 280, venne approvata la nuova circoscrizione elettorale e si effettuò il riparto dei 508 Collegi tra le varie Province sulla base della popolazione legale risultante dal censimento al 1° gennaio 1882, e cioè sulla base di un quoziente medio di 56.995 abitanti per Collegio (popolazione del Regno al 1 gennaio 1882: 28.953.480 abitanti divisa per 508).

Questo iniziale riparto presentava già notevoli oscillazioni, dipendenti in gran parte dal fatto che, a differenza della legislazione precedente, nessun Collegio poteva comprendere Comuni appartenenti a Province diverse; e poichè il numero di abitanti di una Provincia non era mai esattamente divisibile per il quoziente medio del Regno, rimaneva generalmente un residuo di popolazione, al quale si sarebbe dovuto assegnare un deputato quando superasse la metà di tale quo-

sulla popolazione è arbitraria, inorganica ed artificiale. Cfr. LACAVA P. *op. cit.* pag. 76. E lo SCOLARI nell'aprile del 1878 così scriveva nella *Antologia* « Presso di noi spartita la popolazione del Regno in 508 parti se ne ebbero (salvo poche eccezioni in più o in meno) altrettanti Collegi da 70 a 40.000 abitanti. Fatta questa operazione più o meno aritmetica, per segnare i confini del Collegio si è preso il compasso, che sulla carta non trovò l'intoppo di quei monti e di quei fiumi per cui molte volte furono lontanissime e quasi straniere fra loro le sezioni di alcuni Collegi. L'aritmetica e la geometria ci fecero dimenticare la simmetria della natura, le armonie della storia; per cui non è da meravigliare se il nostro Collegio elettorale, non è una cosa viva, organica, individuata per i sentimenti, la cultura, l'operosità, i bisogni ».

ziente medio e si doveva trascurare se rimaneva al disotto della metà. In effetti per poter ripartire tutti i seggi vennero anche attribuiti Collegi a Provincie che presentarono residui inferiori alla metà del quoziente. Ciò determinò una notevole alterazione del numero medio di abitanti per Collegio nelle varie Provincie. In base a tali norme vennero assegnati subito alle varie Provincie 475 deputati. Ne restarono altri 33. La Provincia con il più piccolo resto ammessa al riparto fu quella di Porto Maurizio che ottenne un altro deputato con un resto di 24.947 notevolmente inferiore alla metà del quoziente; invece la Provincia di Belluno con una eccedenza di 24.434 rimase esclusa.

Come è noto, nel 1891 non venne effettuato il consueto censimento decennale della popolazione, sicchè in esecuzione alle norme della ricordata legge del 1882 n. 593, ed in base all'art. 46 del T. U. 5 maggio 1891, n. 210, il riparto fra le singole Provincie del numero dei deputati e la revisione delle circoscrizioni dei Collegi si sarebbero dovute effettuare subito dopo la pubblicazione dei risultati del censimento del 1901. Senonchè contro il criterio della revisione periodica delle circoscrizioni elettorali, in maniera da tenerle aggiornate con i successivi censimenti, già pochi mesi dopo la pubblicazione della tabella annessa al R. D. 14 giugno 1891, n. 280, venivano sollevate critiche di varia natura. Col ritorno ai 508 Collegi si osservava che piccoli spostamenti di popolazione potevano determinare gravi perturbazioni e sconvolgere ad ogni decennio gli interessi di migliaia e migliaia di elettori e le relazioni organiche fra questi e gli eletti. Non si deve essere schiavi dell'aritmetica. Fatta la ripartizione dei seggi fra le Provincie secondo il rigoroso criterio aritmetico, quando si passa al riparto di ciascuna Provincia in Collegi, si impongono concetti più complessi e forse più organici, perchè si deve tener conto anche delle unità naturali, della topografia, della viabilità, e delle varie condizioni locali (1).

Con che si cercava di giustificare la notevole variabilità di ampiezza, secondo la popolazione, che già esisteva nel riparto iniziale. Se si ammette, infatti, che il criterio della popolazione debba essere considerato insieme ad altre condizioni, resta inficiato alla base il principio che ogni oscillazione, anche piccola, nel numero dei deputati, debba ripercuotersi a brevi intervalli sul riparto dei deputati stessi.

Invece si prospettava come un vantaggio per il consolidarsi dei nostri ordinamenti democratici il lasciare che i Collegi creati nel 1891 si mantenessero intatti per lungo tempo, evitando « uno dei grandi difetti degli ordinamenti italiani, che è quello di mantenere ogni cosa in una perturbazione continua; di guisa che nè nei Comuni, nè nelle

(1) CAMERA DEI DEPUTATI. Atti XVII Legislatura; I Sezione 1890-92, doc. 166 A. Relazione della Commissione (GENALA) sul disegno di legge Nicotera presentato il 25 novembre 1899, pag. 23.

Province, nè in qualsiasi altro organismo pubblico la vita si possa naturalmente svolgere e consolidare » (1).

Per questi motivi si proponeva anzi, nella relazione Genala, la soppressione del famoso art. 46 lasciando alle leggi speciali « da farsi di volta in volta quando ne fosse veramente accertato il bisogno, la cura di correggere le maggiori sproporzioni che nel corso del tempo si potessero verificare nella popolazione dei vari Collegi ».

Ne seguì alla Camera dei Deputati il relativo progetto di legge, presentato il 12 maggio 1903, (2) ma essendo stato proposto dalla Commissione parlamentare, Relatore Brunialti, l'abrogazione dello articolo della legge elettorale che sanciva la revisione decennale (3), il progetto non venne discusso, e rimasero pure senza effetto l'interrogazione Pansini del 7 febbraio 1908 e la mozione Marghieri del 16 maggio 1908, che tendevano a chiedere un nuovo ordinamento dei Collegi e delle loro circoscrizioni in base all'ultimo censimento e alle variazioni territoriali frattanto avvenute.

La questione doveva essere risolta soltanto tre lustri dopo, quando, in base al terzo comma art. 40 della legge 18 novembre 1923, n. 2444, si stabilì un nuovo riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione in base ai risultati del censimento del 1° dicembre 1921.

5. — Il collegio uninominale - La sperequazione delle circoscrizioni. — Tutte le elezioni politiche del trentennio 1892-1921 avvennero dunque sulla base di un sistema di circoscrizioni che si riferiva alla distribuzione territoriale della popolazione qualerisultava dal censimento del 1882; si riferiva, cioè, ad una situazione demografica vecchia di dieci anni sin dall'inizio.

Tale fatto in regime di Collegio uninominale (dal 1892 al 1913) doveva determinare gravi progressive sperequazioni tra Collegio e Collegio, e tra zona e zona d'Italia.

Sarà opportuno considerare più da vicino tale fenomeno le cui caratteristiche statistico-tecniche presentano aspetti di un certo rilievo anche dal punto di vista politico-sociale.

Se si mettono a raffronto i risultati dei due censimenti del 1881 e del 1911, si trova che nel considerato trentennio la popolazione italiana aumentò di circa 7 milioni di abitanti passando da 28.953.480

(1) Cfr. GENALA, *loc. cit.*, p. 35.

(2) Disegno di legge presentato dal Ministro dell'Interno (GIOLITTI) per la revisione delle circoscrizioni dei Collegi elettorali politici in base ai risultati del censimento generale della popolazione del Regno dell'anno 1901. Atti parlam. della Camera dei Deputati — Legisl. XXI — Stampato n. 355.

(3) Relazione BRUNIALTI al Disegno di legge indicato nella nota precedente. Atti parlamentari della Camera dei Deputati — Legisl. XXI — Stampato n. 355 A.

a 35.845.048, e cioè come da 100 a 123,8. Questo aumento si verificò, però, in proporzioni quanto mai variabili da zona a zona del Paese, il quale, proprio nel considerato periodo, subiva le più profonde trasformazioni nella struttura economico-sociale con conseguenti ripercussioni nella distribuzione territoriale della popolazione. Se, da una parte, sorgono e si affermano le grandi industrie nell'Italia Settentrionale e si accentua l'esodo dalla campagna alla città, l'urbanesimo, dall'altra si sviluppa l'emigrazione da alcune Regioni e si inizia lo spopolamento della montagna.

Una visione di insieme del fenomeno, rispetto alle Regioni ed alle 13 città che contavano più di 100.000 abitanti secondo il censimento del 1911, è data dagli indici di aumento percentuale della popolazione nel 1911 rispetto al 1881:

INCREMENTO PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DELLE REGIONI NEL 1911 RISPETTO AL 1881 (esclusi i Comuni con più di 100.000 abitanti nel 1911).

REGIONI	Ogni 100 abitanti del 1881, gli abitanti del 1911 erano	REGIONI	Ogni 100 abitanti del 1881, gli abitanti del 1911 erano
Piemonte	105.3	Basilicata	90.1
Liguria	124.2	Calabrie	119.0
Lombardia	125.6	Sicilia	127.4
Veneto	130.3	Sardegna	127.6
Emilia	121.9		
Toscana	121.5	Italia Settentrionale . .	121.0
Marche	117.7	» Centrale	122.4
Umbria	122.6	» Meridionale	117.1
Lazio	133.1	» Insulare	127.5
Abruzzi e Molise	113.9		
Campania	112.6	Complesso	120.9
Puglie	135.3		

INCREMENTO PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI CON PIÙ DI 100.000 ABITANTI NEL 1911 RISPETTO AL 1881.

Comuni con più di 100.000 abitanti nel 1911	Ogni 100 abitanti del 1881, gli abitanti del 1911 erano	Comuni con più di 100.000 abitanti nel 1911	Ogni 100 abitanti del 1881, gli abitanti del 1911 erano
Bari	171,7	Milano	187,7
Bologna	142,1	Napoli	138,9
Catania	206,4	Palermo	139,1
Firenze	136,7	Roma	189,4
Genova	150,4	Torino	166,4
Livorno	107,0	Venezia	121,9
Messina	100,8		

L'aumento della popolazione nelle Regioni superò dunque la media nelle Puglie, il cui indice di incremento raggiunse il valore massimo di 135,3, seguito dal Lazio, Veneto, Sardegna, Sicilia, Lombardia, Liguria,

Umbria, Emilia, Toscana ; invece si mantenne al di sotto della media nelle Calabrie, nelle Marche, negli Abruzzi e Molise, nella Campania e nel Piemonte. In Basilicata si ebbe addirittura una diminuzione (indice percentuale 90,1).

Per quanto riguarda le grandi città, tutte segnarono un aumento di popolazione che, tranne Messina e Livorno fu notevolmente superiore




FIG. 4. — Distribuzione percentuale dei Collegi uninominali secondo la popolazione.

alla media delle altre zone del territorio nazionale raggiungendo l'indice massimo di 206,4 per Catania seguita da Roma (189,4) e da Milano (187,7).

Con il mantenere immutate le circoscrizioni dei 508 Collegi uninominali per un intero trentennio si veniva dunque, in definitiva, a determinare una sempre più grave sperequazione della forza rappresentativa degli elettori a tutto danno delle zone dove più intenso era stato il ritmo di aumento della popolazione e dove in sostanza il Paese trovava le più progredite manifestazioni di vita civile e della propria attività economica. Avveniva così, ad esempio, che il Collegio di Milano V nel 1911 contava ben 206.074 abitanti e 43.277 elettori mentre all'altro estremo della graduatoria dei Collegi secondo gli abitanti e gli elettori si registrava Firenze II con 36.032 abitanti ed appena 9.777 elettori, il che è quanto dire che la forza rappresentativa degli elettori di Firenze II finiva con l'essere quadrupla di quelli di Milano V, cioè in altri termini

che Milano V in una perequazione demografica delle circoscrizioni elettorali avrebbe avuto diritto ad almeno 4-5 deputati invece che ad uno !

I grafici relativi alle curve di distribuzione delle seriazioni dei Collegi secondo gli abitanti e secondo gli elettori (vedi figure 4 e 5), danno immediata nozione del fenomeno; si rileva infatti che la di-




FIG. 5. — Distribuzione percentuale dei Collegi uninominali secondo il numero degli elettori.

stribuzione dei Collegi secondo la popolazione intorno al Collegio-medio del Regno pressochè simmetrica negli anni 1861, 1871 e 1881, a partire da questa epoca va sempre più deformandosi con progressiva tendenza della curva di distribuzione a protendersi in maniera abnormale verso i più alti valori. La distribuzione del 1901 e specialmente quella del 1911 rivelano infatti il formarsi di un notevole numero di Collegi con popolazione eccezionalmente densa, mentre all'altro estremo della seriazione continuano ad essere presenti ed in numero ragguardevole Collegi a minima densità di popolazione e di elettori.

Il sistema di circoscrizioni in base al quale nel 1913 vennero effettuate le elezioni a suffragio universale, era dunque il meno rispondente ad uno dei canoni più essenziali del principio democratico su cui la riforma del 1912 si basava, quello cioè che *tutti i cittadini devono avere eguale forza rappresentativa*.

Ma non basta ; devesi inoltre tenere presente, e questa considerazione valga anche per le elezioni che precedettero quelle del 1913, che tali forti sproporzioni del numero di abitanti per Collegio portavano come conseguenza a notevoli e notevolissime differenze del numero degli elettori, e quindi dei votanti fra un Collegio e l'altro, venendo così ad accentuare il fenomeno della dispersione dei voti, proprio del Collegio uninominale, e rendendo più frequenti i casi di candidati soccombenti che avevano riportato una quantità di suffragi doppia, tripla ed anche quadrupla di quella riportata in altri Collegi da candidati vincitori. Ma di questo si dirà in appresso (Vedi Capitoli III e IV).

Era ben giustificato quindi, ed oggi non possiamo che confermarlo, il severo giudizio che all'indomani delle elezioni del 1913 dava di questo stato di cose un autorevole scrittore in materia, lo Schiavi, il quale riteneva che questa sperequazione delle circoscrizioni elettorali fosse il « primo vizio fondamentale e permanente nell'ordinamento elettorale italiano » (1).

6. — I Collegi plurinomiali - La riforma del 1882. — Per rendere possibile l'attuazione della riforma del 1882, si separò la questione della formazione dei Collegi plurinomiali, vive e disperate essendo le opinioni sul progetto di legge, onde si cercò di farlo pervenire in porto affrontando gli ostacoli in due separati tempi.

Nella relazione Zanardelli si legge che in un primo tempo la Commissione parlamentare aveva pensato di « respingere da sè il calice amaro della formazione delle circoscrizioni elettorali delegando l'improbabile lavoro ad apposite Commissioni provinciali e ad una Commissione Centrale nel caso di reclami da parte dei Consigli comunali o degli elettori » (2). Si voleva, in tal modo, agevolare il compito della Commissione ed in pari tempo evitare il pericolo « di promuovere nella Camera discussioni che potessero parere suscitate da moventi individuali o di campanile ». Ma si finì col riconoscere che non era possibile sottrarre tanto delicato ed importante argomento al voto della Camera poichè « gli interessi delle popolazioni in ciò che riguarda l'esercizio della loro stessa sovranità devono essere tutelati dai rappresentanti che si sono eletti ». La Commissione, quindi, portò a compimento anche questo lavoro. La legge che, allo scopo di eliminare gli inconvenienti sino allora lamentatisi con il Collegio uninominale (3), istituiva lo scrutinio di lista, in parte maggioritario, fu promulgata il 22 gennaio 1882. La riforma delle circoscrizioni arrivò a sua volta in porto con la legge 7 maggio 1882.

Il Regno venne diviso in 135 Collegi la cui circoscrizione seguì di

(1) Cfr. Schiavi A. - *op. cit.*, pag. 63.

(2) *loc. cit.*, p. 151.

(3) Vedi nota 1 a pag. * 11.

regola quella dei vecchi Collegi aggruppati secondo il numero di deputati assegnati a ciascuno dei nuovi (ved. Tav. 11) ma in maniera da non uscire mai dai confini della Provincia, inconveniente questo che sino allora si era verificato per 30 degli antichi Collegi uninominali i quali comprendevano Comuni di Province diverse. Quarantuno Province vennero divise in due o più Collegi.

L'adozione di questo sistema di circoscrizioni doveva provocare forti opposizioni, critiche e controversie. In seno alla famosa *Commissione parlamentare dei quindici* non erano mancati i sostenitori di un sistema di circoscrizioni più estese che assumesse come base la Provincia ritenuta essere (1) « organica entità amministrativa e geografica presentante omogeneità di interessi e comunanza di idee : cioè i requisiti necessari per una buona circoscrizione elettorale ». Il Sabini dopo molti anni doveva confermare tale giudizio « creando queste circoscrizioni scindendo la Provincia — egli scriveva — non si tenne conto della comunanza di interessi, delle tradizioni e dei bisogni naturali » (2). Ma non si ebbe il coraggio di adottare la circoscrizione a base provinciale per la grande variabilità di ampiezza demografica tra le Province del Regno, ma soprattutto perchè si temette che la Provincia finisse con il divenire un ente politico oltrechè amministrativo dello Stato. Scartata anche la proposta di coloro che volevano creare un ibrido sistema di circoscrizioni elettorali, plurinominali per le Province urbane, ed uninominali per quelle rurali, si finì col prendere in considerazione il progetto del governo ponendo però per principio generale che le nuove circoscrizioni dovevano in ogni caso essere formate raggruppando i vecchi Collegi uninominali molti dei quali nel progetto ministeriale (Depretis) erano invece frazionati. Si fece eccezione, soltanto, per i Collegi che appartenevano a più Province, e per essi si accolse il progetto governativo di scomporli ed aggregare i territori alle nuove circoscrizioni nelle rispettive Province. Questi Collegi, come si è detto, non erano pochi, essi interessavano 18 Province. Accettato il principio del raggruppamento dei precedenti Collegi si trattava di stabilire l'ampiezza delle nuove circoscrizioni. La proposta governativa (da due a cinque seggi) sollevò lungo dibattito. Molti ritennero che si doveva stabilire un minimo di almeno 10 seggi, potendosi così soltanto assicurare il principio della rappresentanza delle minoranze. Il Collegio a due deputati fu quello che sollevò le maggiori critiche, perchè poco dissimile dall'uninominali; si dovette accettare come necessità per quelle Province la cui popolazione era tanto esigua da non dare più di due seggi, onde evitare aggruppamenti di Province. Per le Province da dividere in più circoscrizioni, restavano da stabilire i criteri da seguire per il raggruppamento dei vecchi Collegi, in un modo anzichè nell'altro.

(1) LACAVA, *op. cit.*, pag. 161.

(2) Vedi SABINI G.: *La riforma del sistema elettorale in Italia*. p. 69. Torino, 1910

I 135 Collegi secondo le Provincie e secondo i numeri dei seggi assegnati a ciascuno di essi risultarono così distribuiti :

28	Provincie ad un Collegio	28
24	» » 2 »	48
10	» » 3 »	30
6	» » 4 »	24
1	» » 5 »	5
<u>69</u>		<u>135</u>
	Totale	135
	con 2 deputati Collegi	3
	» 3 » »	60
	» 4 » »	36
	» 5 » »	36
	Totale	<u>135</u>

Se si divide la popolazione residente in ciascun Collegio per il numero dei seggi ad esso assegnati e si dispongono questi quozienti in ordine decrescente, si osservano ampie oscillazioni tra i massimi ed i minimi come si rileva dai dati della Tavola 11 - Col. 4.

L'ampiezza assoluta dei 135 Collegi, indipendentemente cioè dal numero di deputati assegnati a ciascun Collegio, presentava com'è naturale un maggior grado di variabilità. Da Cremona II con 153.114 abitanti si arrivava a Milano I con 339.618 abitanti. Come si è già detto nell'Introduzione susi sistemi elettorali, pag. 3 (Sezione A) e come viene illustrato nel Cap. IV (*Gli eletti e i non eletti*) questo sistema di circoscrizioni plurinomiali associate con lo scrutinio di lista non proporzionale, non soltanto non eliminò gli inconvenienti dello scrutinio uninominale ma anzi li aggravò ; tantochè, per desiderio unanime del Parlamento e del Paese, dopo le elezioni del 1890, si tornò al Collegio uninominale (1).

7. — La circoscrizione plurinominale con la proporzionale del 1919. — Nei sistemi di rappresentanza proporzionale con lo scrutinio di lista e senza il recupero dei resti su Collegio nazionale la circoscrizione elettorale deve rispondere al duplice requisito tecnico di essere sufficientemente ampia e di non presentare soverchia variabilità di estensione, di essere, cioè, uniforme il più possibile.

La rappresentanza proporzionale non può regolarmente funzionare che con una geografia elettorale appropriata : occorrono grandi Collegi con un numero di elettori pressapoco costante (2).

Nei Collegi plurinomiali troppo ristretti, i risultati facilmente possono discostarsi, e non poco, dal principio proporzionale. General-

(1) Vedi pag. * 14.

(2) Cfr. in proposito il parere di una autorità indiscussa in materia, il BARTHÉLEMY G., *op. cit.* pag. 742.

mente si ritiene che una sufficiente funzionalità del sistema sia assicurata quando il Collegio abbia almeno 15 seggi. Al di sotto di tale limite la deviazione dai valori proporzionali andrà probabilmente in favore delle minoranze, se si effettua il riparto col metodo del quoziente e dei più alti resti, ovvero in favore della lista dominante se si effettua il riparto col metodo *d'Hondt*. Dunque, dal lato tecnico, sarebbe necessario un sistema circoscrizionale con un minimo di 15 seggi ogni Collegio, e con un massimo di 20-25 seggi.

Tali necessità tecniche si scontrano in sede di pratica attuazione, con le non meno importanti esigenze attinenti alla struttura geografica, sociale ed economica del Paese, ed alle contingenti necessità politiche dell'epoca in cui il sistema proporzionale trova attuazione.

In Italia al sorgere del movimento proporzionalista la maggior parte dei suoi fautori si dichiarò favorevole al principio di assumere la Provincia come circoscrizione, salvo a vedere « se sia opportuno riunire tra loro quelle Province che hanno un numero minimo di rappresentanti (2 o 3) o anche di dividere in due quelle Province che, come Torino o Milano, debbono eleggere 19 o 20 rappresentanti » (1).

Si ricordò allora che analogo criterio aveva ispirato Francesco Crispi e gli altri proponenti, tra i quali figuravano Bodio e Marcora, nel presentare il 23 giugno 1895, la proposta di legge per lo scrutinio di lista provinciale con il sistema del voto limitato.

Il progetto presentato dal Ministero Luzzatti nel dicembre del 1910 (2), prevedeva circoscrizioni elettorali con un minimo di 8 ed un massimo di 20 rappresentanti. Nella proposta di legge Caetani, l'ampiezza dei Collegi era fissata da un minimo di 10 ad un massimo di 20 seggi (art. 1) (3). Nel Belgio — si ricordava — queste circoscrizioni sono fin troppo ristrette e fra l'altro producono l'inconveniente di una grande perdita di voti da parte dei partiti in lotta, con evidente pregiudizio della esattezza proporzionale dei risultati. Nell'allegato presentato dal Ministro Luzzatti premesso che « ... per aversi una rappresentanza il più rigorosamente possibile proporzionale, occorre che le circoscrizioni siano determinate in modo da presentare lo stesso numero di elettori e quindi di eletti » si riconosceva però che « in un Paese come il nostro difficilmente si saprebbe realizzare in pratica tale concetto teoricamente, in apparenza, ineccepibile, data la sua configurazione geografica che obbligherebbe a fare aggruppamenti in pieno contrasto con le tradizioni locali, che invece dovrebbero essere mantenute e garantite ». Si riteneva per conseguenza prudente ed opportuno fare in massima coin-

(1) Vedi SABINI G., *op. cit.* a pag. 79.

(2) Vedi allegati al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio Luzzatti alla Camera il 21 dicembre 1910.

(3) Vedi Atti Parlamentari. Legislatura XXIII, tornata 9 giugno 1910.

cidere la circoscrizione elettorale con quella provinciale in modo da sfruttare tutto quel complesso di fattori sociali che concorrono a costituire della Provincia un organismo di fatto e di diritto. Ma, qualora « la rappresentanza cui una Provincia abbia diritto fosse troppo ristretta, essa potrebbe e dovrebbe essere aggruppata ad un'altra Provincia viciniera che con quella presentasse le maggiori possibili affinità ».

Durante le numerose e laboriose sedute che la Camera nel 1919 dedicò all'esame del progetto di legge per la introduzione della proporzionale nelle elezioni politiche (dal 17 luglio al 19 agosto 1919) la questione delle circoscrizioni, argomento-chiave di tutti i sistemi elettorali, formò oggetto di vivaci discussioni, nel corso delle quali il problema venne trattato sotto tutti i punti di vista.

Nella dotta ed ampia relazione Micheli, relatore per la maggioranza della Commissione parlamentare, si contiene tra l'altro una precisa ed esauriente esposizione dell'argomento, illustrato anche dall'Associazione Proporzionalista Milanese, la quale contrasta con la tendenza sino allora prevalentemente favorevole alle circoscrizioni provinciali.

Scartata la soluzione del Collegio plurinomiale unico, dello Stato-Collegio, teoricamente preferibile ma ritenuta praticamente inattuabile perchè « interrompe completamente il rapporto vitale e organico che stringe l'eletto con un determinato corpo elettorale », l'Associazione Milanese ravvisava la convenienza di dividere lo Stato in più Collegi plurinominali, e il più possibile *larghi e perequati*, cioè uniformi, requisiti tecnici che additava come necessari per il regolare funzionamento del sistema proporzionale. Date queste premesse si escludeva la possibilità di assumere come unità elettorale il Comune o la Provincia. Quanto alla Provincia si faceva rilevare l'enorme sproporzione di popolazione da Provincia a Provincia, contrastante con la necessità di creare Collegi perequati. L'Associazione, però, pur senza indicarne la soluzione, prospettava la questione delle circoscrizioni elettorali sotto il più alto punto di vista della organicità dei legami politici, sociali, storici ed economici.

Ricordava a tale proposito la tesi sostenuta dal Benoist nella sua classica « Crise de l'État moderne » ed in genere da tutta la scuola della rappresentanza proporzionale e la tendenza già manifestatasi in Italia di ricostruire le Province su basi di maggiore perequazione aritmetica e di maggiore considerazione del fattore etnografico e regionale (1).

Alla Camera si manifestarono due opposte tendenze. Una favorevole alla creazione di vasti Collegi elettorali sino a farli coincidere, in tutto o in parte, con i confini delle Regioni storiche; l'altra, invece, favorevole ai Collegi di media ampiezza su base provinciale o al più

(1) Vedi documento 1065 A-bis, *Memoria dell'Associazione P. M.*, pag. 27.

interprovinciale e quest'ultima, accogliendo le proposte del progetto governativo, ammetteva che in certi casi si potessero creare anche piccoli Collegi sino ad un minimo di cinque seggi. Naturalmente si ebbero anche proposte intermedie, e fautori di soluzioni estreme, in un senso o nell'altro.

Il testo concordato fra Governo e Commissione veniva posto in discussione nella seduta 2 agosto 1919, ed ampiamente illustrato dal relatore al quale seguirono esplicite dichiarazioni del Governo contrarie alle vaste circoscrizioni regionali. Nella tornata del giorno successivo il Governo, però, pur dichiarando che manteneva fermo il secondo comma del testo concordato proponeva, in pari tempo, che il limite di cinque deputati fosse portato a dieci in sede di revisione delle circoscrizioni elettorali che si sarebbe dovuta effettuare dopo le prime elezioni generali politiche e tenuti presenti i risultati del censimento generale della popolazione che doveva essere effettuato tra due anni, cioè nel 1921. Questa nuova proposta del Governo veniva accettata dalla Commissione e concretata nel definitivo testo del secondo comma che veniva approvato per alzata e seduta nella tornata del 6 agosto (1).

Nella seduta del 9 agosto veniva anche approvato il testo dell'art. 18 (2), e nella tornata del 3 settembre si procedeva alla nomina, per votazione segreta, dei 14 commissari incaricati di formare la tabella delle circoscrizioni dei Collegi elettorali e dei rispettivi capoluoghi. La Commissione portava rapidamente a termine il proprio compito, e così con il R. D. 10 ottobre 1919, n. 1576 veniva pubblicata la tabella delle circoscrizioni elettorali per la prima attuazione della legge.

Mantenuto fisso il numero di 508 deputati, tutto il territorio del Regno fu ripartito in 54 Collegi, dei quali 42 comprendenti una sola Provincia, 10 due Provincie, uno 3 Provincie ed uno 4 Provincie (vedi tavola 12) (3).

(1) « Ciascun Collegio è costituito da una o più Provincie contigue in guisa da eleggere almeno dieci deputati. Però per le prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere costituite in Collegio, col procedimento indicato nell'art. 18, Provincie che abbiano non meno di cinque deputati » (Vedi Atti Parlamentari-Discussioni sedute 3 e 6 agosto 1919, pagg. 20331 e 20338).

(2) Art. 18. — « Per la prima attuazione della presente legge la tabella delle circoscrizioni dei Collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto reale, promosso dal Ministro dell'Interno, udita una commissione presieduta dallo stesso Ministro e composta di 14 deputati eletti dalla Camera. *Omissis* ».

(3) Se la assegnazione di questi 508 seggi fosse stata effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, quello del 1911, la Lombardia, il Veneto, il Lazio, le Puglie, la Sicilia avrebbero guadagnato rispettivamente sei, tre, tre, tre, e due seggi; invece il Piemonte ne avrebbe perduto sei, la Campania-Molise, quattro, l'Emilia, le Marche, gli Abruzzi e la Calabria uno.

Solo 4 Collegi compresero ciascuno una intera Regione (Liguria, Umbria, Lazio e Basilicata), un Collegio fu formato con Provincie appartenenti a Regioni diverse (Ferrara e Rovigo); con altro Collegio, quello di Campobasso e Benevento, si ricostituì, ma solo in parte, la storica Regione del Sannio. La circoscrizione del 1919 così risultante differiva sostanzialmente da quella del 1882-90 perchè in quest'ultima i Collegi elettorali essendo 135, ogni Provincia ebbe più Collegi, nel 1919 invece si ebbero ben 42 Provincie costituite ciascuna in un Collegio mentre le altre furono riunite a gruppi.

Si osservi che il massimo numero dei deputati (cinque) che ciascun Collegio eleggeva nel primo esperimento di scrutinio di lista fatto in Italia, rappresentò il minimo nel primo esperimento di sistema proporzionale, nel quale il massimo saliva a Collegi con 20 deputati (Milano).

8. — **I Collegi plurinominali nel 1921.** — La legge elettorale del 1919, mentre mantenne fisso il numero di 508 deputati per tutto il Regno, stabilì che i nuovi Collegi elettorali fossero costituiti da una o più Provincie contigue, in modo da eleggere ciascuno almeno 10 deputati e che la circoscrizione di ognuno, come pure la indicazione del rispettivo capoluogo, fossero stabilite con decreto Reale.

Per le prime elezioni generali avvenute dopo la promulgazione di quella legge e, cioè, per le elezioni del 1919, fu consentita, come si è detto, la costituzione in Collegi di Provincie cui spettassero almeno 5 deputati, (art. 127 T. U.).

Invece per le successive elezioni generali politiche, con R. Decreto del 2 aprile 1921, n. 320, tutto il territorio entro i vecchi confini del Regno venne ripartito in 34 Collegi dei quali 13 comprendevano una sola Provincia, 11 comprendevano 2 Provincie, 6 ne comprendevano 3, e 4 comprendevano 4 Provincie. Il territorio delle nuove Provincie fu ripartito in 6 Collegi (R. D. 20 marzo 1921, n. 330) (vedi Tav. 12).

Per effetto della nuova circoscrizione elettorale, la circoscrizione del 1919 subì le seguenti modificazioni:

Furono riuniti in un unico Collegio i:

- 3 Collegi di Agrigento (*Girgenti*), di Caltanissetta e di Trapani
- 2 » » Ancona-Pesaro e di Macerata-Ascoli Piceno;
- 2 » » Avellino e di Campobasso-Benevento;
- 2 » » Bari e di Foggia;
- 2 » » Bergamo e di Brescia;
- 2 » » Cagliari e di Sassari;
- 3 » » Catania, di Messina e di Siracusa;
- 3 » » Catanzaro, di Cosenza e di Reggio di Calabria;
- 3 » » Chieti, dell'Aquila e di Teramo;

- 2 Collegi di Mantova e di Cremona ;
 2 » » Milano e di Pavia ;
 2 » » Pisa-Livorno e di Lucca-Massa-Carrara ;
 2 » » Venezia e di Treviso ;
 2 » » Verona e di Vicenza.

Inoltre il Collegio di Ferrara-Rovigo fu smembrato : la Provincia di Rovigo fu unita al Collegio di Padova e la Provincia di Ferrara venne a formare un unico Collegio con quello di Bologna e di Ravenna-Forlì.

Per quanto riguarda il numero dei Deputati da eleggere, i Collegi elettorali compresi negli antichi confini del Regno si ripartirono nel seguente modo :

Collegi	Circoscrizione elettorale		Collegi	Circoscrizione elettorale	
	del 1919	del 1921		del 1919	del 1921
Con 5 deputati	6	—	Con 15 deputati	1	3
» 6 »	5	—	» 16 »	—	1
» 7 »	10	—	» 17 »	2	3
» 8 »	10	—	» 18 »	—	3
» 9 »	1	—	» 19 »	2	2
» 10 »	6	6	» 20 »	1	1
» 11 »	2	2	» 23 »	—	1
» 12 »	5	5	» 24 »	—	1
» 13 »	2	3	» 28 »	—	1
» 14 »	1	2			
			<i>Totale</i>	54	34

I Collegi ai quali nel 1921 fu attribuito il minor numero di deputati furono quelli di Lecce, di Mantova, di Perugia, di Potenza, di Salerno e di Siena con 10 deputati per ciascuno ; quelli che ne ebbero il maggior numero furono quelli di Milano (28), di Catania (24), di Catanzaro (23) e di Bologna (20).

Con R. Decreto 20 marzo 1921, n. 330, si aggiunsero i Collegi delle nuove Provincie e cioè :

- 1 Collegio con 1 deputato (Zara) ;
 2 » » 4 » (Trieste e Bolzano) ;
 1 » » 5 » (Gorizia) ;
 1 » » 6 » (Istria) ;
 1 » » 7 » (Trento).

Come abbiamo già rilevato, il numero dei deputati e la loro distribuzione nelle singole Province fu effettuata conservando il riparto per Province fissato con R. D. 14 giugno 1891, n. 280 sulla base della popolazione del 1881. Nei casi di circoscrizioni interprovinciali si sommò il numero dei deputati che le Province eleggevano anteriormente (1).

Per effetto di ciò, il quoziente di popolazione che nei diversi Collegi corrisponde a ciascun deputato, nella circoscrizione del 1921 oscilla da un massimo di 100.577 abitanti per seggio nel Collegio di Roma ad un minimo di 49.213 nel Collegio di Potenza, rispetto alla media complessiva di 74.661 (vedi Tav. 12, col. 4).

9. — I Collegi plurinominali nel 1923. — Con la legge 18 novembre 1923, n. 2444, tutto il Regno venne costituito in Collegio Unico Nazionale, ripartito in 16 circoscrizioni elettorali a base regionale (2).

Per la prima applicazione della legge (che poi doveva essere l'ultima!), e cioè per le elezioni del 1924, le circoscrizioni regionali furono ridotte a 15, essendo stata soppressa quella del Sannio, aggregandosi la Provincia di Campobasso alla circoscrizione degli Abruzzi, e le Province di Avellino e Benevento alla Campania.

Venne mantenuto il numero di 535 Deputati fissato nella precedente legislazione, ma essi furono ripartiti tra le diverse Province in proporzione della popolazione legale di ciascuna, rilevata col censimento del 1° dicembre 1921.

(1) Tenuti presenti i risultati del Censimento del 1921 il Piemonte avrebbe perduto nove seggi, la Basilicata quattro, la Campania-Molise tre, gli Abruzzi due, le Marche un seggio, la Calabria un seggio. Invece avrebbero guadagnato: la Lombardia sette seggi, il Veneto, il Lazio, la Sicilia cinque seggi ciascuno, le Puglie tre seggi, l'Emilia e la Toscana un seggio ciascuno.

(2) Nella relazione presentata dal Governo al Parlamento le ragioni che consigliarono tale riparto vennero così esposte:

« Le necessità che impongono la consultazione di tutto il Paese in unico Collegio nazionale, devono essere però temperate dalle esigenze locali in quanto queste servono di ausilio complementare ma non infirmano il principio generale della valutazione nazionale dei partiti che aspirano al reggimento o al controllo parlamentare del governo dello Stato.

Ecco perchè l'attuale disegno di legge tiene conto anche della diversità della maturità politica, delle condizioni demografiche e topografiche fra le diverse aggregazioni provinciali corrispondenti alle antiche Regioni storiche. Ed ecco perchè a queste aggregazioni, che saranno definite in tante circoscrizioni elettorali la legge deferisce il compito di scegliere i candidati dalle varie liste che concorrono al giuoco elettorale nazionale e di votare per essi »

(CAMERA DEI DEPUTATI Modificazioni alla legge elettorale politica. Disegno di legge presentato nella seduta 9 giugno 1923. Legisl. XXVI, n. 2120, pagg. 4-5).

(Segue nota)

Poichè alla data della promulgazione della nuova legge elettorale non si conoscevano ancora i risultati definitivi di tale censimento, la legge stessa prese per base, per il riparto, le cifre provvisorie di quel censimento, le quali cifre non dovevano differire di molto da quelle definitive.

Il riparto fu eseguito dividendo la cifra della popolazione legale di ogni circoscrizione per il rapporto $40.123.006 : 535 = 74.996$.

Poichè alcune divisioni davano dei resti, la somma dei quozienti interi risultò inferiore al numero complessivo dei posti da distribuire; perciò i posti non attribuiti vennero assegnati a quelle circoscrizioni per le quali la divisione aveva dato i resti maggiori.

« Coll'avere nuovamente calcolati i gruppi di popolazione per riparto del numero dei deputati — così rilevava a pag. XVII la « Statistica delle elezioni generali politiche per la XXVII Legislatura » — si è eliminato un inconveniente che già era stato più volte ricordato nelle precedenti statistiche elettorali. Finora, infatti, il riparto aveva per base le cifre della popolazione legale rilevata col censimento del 1881 nonostante che per legge fosse stabilito che il riparto del numero dei deputati per Province dovesse essere riveduto nella prima sessione successiva a ogni censimento decennale. Poichè nel quarantennio decorso dal 1881 al censimento del 1921 le condizioni demografiche delle singole Province si erano radicalmente modificate, quel riparto non corrispondeva più allo stato presente della popolazione così, per le elezioni del 1921, mentre nel Collegio di Roma si aveva un deputato per ogni 87.104 abitanti, nel Collegio di Potenza ogni deputato rappresentava 48.591 abitanti ».

Ma la relazione di minoranza BONOMI-MICHELI avversava recisamente il sistema e criticava così la creazione di queste circoscrizioni elettorali:

« Il sistema che ci è proposto non arriva a costituire tutta la Nazione in Collegio nazionale; anzi, per mantenere un rapporto indissolubile fra il deputato e il territorio, divide la Nazione in quindici circoscrizioni elettorali (la cui delimitazione è già piena di doloroso travaglio), e a ciascuna assicura un numero fisso di rappresentanti. Ma non solo si opera apertamente quello che Girardin definiva la mutilazione del suffragio, ma non si impone, secondo vorrebbe la logica del Collegio nazionale, che le liste siano presentate in tutte le circoscrizioni, esigendosi soltanto esse siano presentate in due circoscrizioni, e stabilendo che tutte le operazioni, tutti i conteggi, tutti i quozienti siano e restino circoscrizionali, trasformando l'elezione nel preteso Collegio nazionale in altrettante elezioni circoscrizionali ».

(CAMERA DEI DEPUTATI. Modificazioni alla legge elettorale politica. Relazione BONOMI-MICHELI; Legisl. XXVI, 2120-A, pag. 18).

Giova stabilire il seguente confronto fra le circoscrizioni del 1921 e quelle del 1924 raggruppando i Collegi elettorali esistenti nel 1921 secondo le più ampie circoscrizioni del 1924 :

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DEL 1924	COLLEGI ELETTORALI DEL 1921
Piemonte	Alessandria Cuneo Novara Torino
Liguria	Genova (Porto Maurizio)
Lombardia	Brescia (Bergamo) Como (Sondrio) Mantova (Cremona) Milano (Pavia)
Veneto	Bolzano Padova (Rovigo) Trento Udine (Belluno) (a) Venezia (Treviso) Verona (Vicenza)
Venezia Giulia (a)	Trieste Gorizia Parenzo Zara
Emilia	Bologna (Ferrara-Ravenna-Forlì) Parma (Modena-Piacenza-Reggio nell'Emilia)
Toscana	Firenze Pisa (Livorno-Lucca-Massa e Carrara) Siena (Arezzo-Grosseto)
Marche	Ancona (Pesaro e Urbino-Macerata-Ascoli Piceno)
Lazio e Umbria	Perugia Roma
Abruzzi e Molise (b)	L'Aquila (Chieti-Teramo) (b)
Campania (b)	Benevento (Avellino-Campobasso) (b) Caserta Napoli Salerno
Puglie	Bari delle Puglie (Foggia) Lecce
Calabrie e Basilicata	Catanzaro (Cosenza-Reggio di Calabria) Potenza
Sicilia	Catania (Messina e Siracusa) Agrigento (<i>Girgenti</i>) (Caltanissetta-Trapani) Palermo
Sardegna	Cagliari (Sassari)

(a) La Provincia di Udine venne distaccata dall'antico Collegio Udine-Belluno e compresa nella circoscrizione elettorale della Venezia Giulia.

(b) La Provincia di Campobasso venne distaccata dall'antico Collegio (Benevento-Avellino e Campobasso) e compresa nella circoscrizione elettorale degli Abruzzi e Molise.

Dalla Tav. 12 si rileva che rispetto ad una media per il Regno di 77.024 abitanti per seggio le oscillazioni da Collegio a Collegio sono pressochè trascurabili (massimo 78.422 in Campania e minimo 74.599 nella Liguria), il che è naturale dato che il riparto dei seggi era stato effettuato in base al censimento di due anni prima (1921) e considerata la eccezionale ampiezza delle circoscrizioni che rendeva possibile più di prima le compensazioni di densità da zona a zona.

10. — **Numero medio di abitanti per deputato.** — La questione della formazione delle circoscrizioni elettorali, sia uninominali che plurinominali, è collegata con quella attinente la determinazione del rapporto tra popolazione e deputati. Quanti abitanti per un deputato? Il Brunialti riteneva (1) che tale rapporto dovesse aggirarsi sui 50.000 abitanti ogni deputato. Riconosceva però, in pari tempo, la necessità di far sì che le Assemblee non risultassero nè troppo sparute nè troppo pletoriche, e fissava un minimo di 100 seggi ed un massimo di 1.000 seggi. Sicchè nei piccoli e piccolissimi Stati poteva essere necessario ridurre il rapporto medio suddetto per far sì che non si andasse al disotto del limite di 100 ovvero nei grandi Stati notevolmente aumentarlo per non avere assemblee di oltre mille membri.

Secondo i dati pubblicati nei nostri *Annali di Statistica*, il numero dei deputati alla seconda Camera dei Parlamenti Nazionali dei vari Stati d'Europa ed il loro rapporto rispetto alla popolazione era, intorno al 1870, quello indicato dal prospetto a pagina seguente (2).

Neumann-Spallart J. X. e Schimmer G. A. in un pregevole studio di statistica elettorale relativo alle elezioni austriache del 1879 (3) mettevano in evidenza che in quell'epoca l'Austria, in confronto agli altri 18 Stati europei a sistema rappresentativo, occupava il 16° posto circa il rapporto abitanti-deputato. Questo Paese contava allora 62.639 abitanti ogni deputato, mentre vi erano:

- 1 Stato (Norvegia) con la rappresentanza 4 volte più grande;
- 4 Stati (Danimarca - Wüttemberg - Svizzera - Svezia), con la rappresentanza circa tre volte maggiore;
- 3 Stati (Baviera - Sassonia - Ungheria) con la rappresentanza circa due volte più grande;
- 1 Stato (Francia) con un numero maggiore di rappresentanti;
- 1 Stato (Impero tedesco) con un deputato su 108.000 abitanti.

(1) Cfr. *Digesto ital.*, Vol. X, pag. 246.

(2) Cfr. *Notizie diverse raccolte per servire agli studi di riforma della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860*. In «*Annali di Statistica*», serie 2ª, vol. 5, 1879, pag. 169.

(3) NEUMANN-SPALLART J. X. und SCHIMMER G. A., *Die Reichsraths-Wahlen vom Jahre 1879 in Oesterreich; auf Grund der amtlichen Daten statistisch vergleichend dargestellt*. Stuttgart, 1880.

In Italia nel periodo anteriore alla unificazione del Regno il rapporto abitanti-deputati secondo i dati relativi allo Stato di Sardegna passò da 21.700 nel 1848 a 29.300 nel 1860. Nel periodo dal 1861 al 1924 — come si rileva dalle Tavv. 6 e 12 — la popolazione residente media per deputato passò da 43.666 a 77.024 abitanti per seggio. (1)

Numero dei deputati alla seconda Camera nazionale in alcuni Stati d'Europa intorno al 1870.

S T A T I	N. deputati	Anno al quale si riferisce la popolaz.	Numero medio di abitanti per deputato
Norvegia	111	1875	16.371
Danimarca	102	1874	18.372
Wüttemberg	101	1875	18.629
Svizzera	128	1875	21.434
Svezia	198	1875	22.372
Baviera	154	1875	32.613
Sassonia (Regno)	80	1875	34.507
Ungheria	444	1876	34.931
Portogallo	104	1875	38.914
Spagna	406	1870	41.467
Belgio	124	1875	43.573
Olanda	80	1876	48.318
Gran Bretagna ed Irlanda	652	1876	51.849
Italia	508	1877	55.139
Prussia	433	1875	59.451
Austria Cisleitana	353	1876	61.595
Francia	526	1875	70.163
Germania (Impero)	394	1875	108.445

11. — Le Sezioni elettorali. — La Sezione, organo elementare e fondamentale di qualsiasi sistema elettorale, deve considerarsi l'unità statistica indivisibile; chè nessun dato numerico può essere accertato per circoscrizioni più piccole di quelle delle sezioni. Invero ben di rado le statistiche elettorali, italiane e straniere, hanno curato la sistematica raccolta e pubblicazione dei dati *distintamente per sezione*, e tale lacuna non ha consentito sinora uno studio accurato ed esauriente di interessanti aspetti politico-sociali ed economici delle battaglie elettorali. Specialmente quelli relativi alla frequenza alle urne nelle varie zone economiche di una località, o nei quartieri di una grande città; ovvero al manifestarsi, in questa o quella zona o quar-

(1) Col Decreto Legislativo 10 marzo 1946, n. 74, relativo alla elezione dei deputati all'Assemblea Costituente la cifra della popolazione residente media per seggio, proposta dal Governo sulla base di 80.000 abitanti (537 deputati), fu stabilita in 75.000, portando il numero dei deputati a 573. Cfr. Consulta Nazionale. Relazione della Commissione speciale sulla *legge elettorale per l'Assemblea Costituente*. Presidente e relatore: Micheli. Doc. 56-A a pag. 3.

tiere, di prevalenti correnti politiche, nonchè sagaci ed organiche elaborazioni delle statistiche elettorali sezionali potrebbero portare non indifferente contributo di indici quantitativi alla storia civile, politica e parlamentare, fotografando, quasi, nel loro sorgere, svilupparsi e declinare, vecchie, nuove e nuovissime forme sociali, dottrine economiche e politiche. È pertanto desiderabile che le nostre statistiche elettorali possano in avvenire raccogliere ed elaborare i dati per *sezione*. Chè per effetto del ben noto fenomeno di compensazione questi dati perdono notevolmente di valore significativo e di efficienza segnaletica quando, sommate insieme più sezioni spesso tra loro eterogenee per l'ambiente sociale-economico in cui si trovano, si presentano statistiche elettorali per Comune, per Collegio plurinomiale, ovvero per Provincia o Regione.

Nella formazione della sezione, deve tener presente la necessità di conciliare esigenze di diversa natura. Anzitutto si deve tendere ad unità sezionali poco difformi per entità numerica di elettori. Ma tale criterio di regolarità statistico-demografica non può essere applicato meccanicamente, poichè — come esattamente è stato rilevato nelle istruzioni diramate il 24 aprile 1945 dal servizio elettorale del Ministero dell'Interno — alla costituzione delle sezioni deve potersi far luogo anche in relazione a determinate esigenze e presupposti, e cioè, quando concorrano condizioni speciali di lontananza e viabilità o circostanze connesse, per eccezionali situazioni di questo o quel centro abitato, ad esempio in dipendenza di eventi bellici. La localizzazione della sezione elettorale, e la sua ampiezza, sono quindi anche in funzione di questi fattori, ed è perciò del più alto interesse rilevare e conoscere statisticamente come si presenta la distribuzione della rete delle sezioni di un paese.

La legge 17 dicembre 1860, all'art. 64, prescriveva che i Collegi dovevano essere divisi in altrettante sezioni quanti erano i mandamenti semprechè il numero degli elettori iscritti non fosse inferiore ai *quaranta*. Se gli elettori di un mandamento non raggiungevano questo numero, allora il mandamento veniva aggregato alla sezione più vicina del medesimo Collegio. Secondo il successivo art. 65 gli elettori di un mandamento potevano riunirsi in una sola assemblea purchè il loro numero non fosse superiore a 400. Se superava tale cifra, costituivano sezioni di almeno 200 elettori. Come risulta dal seguente prospetto i 403 Collegi dell'epoca erano divisi in 2.353 sezioni e quindi si avevano, in media, 5 sezioni circa per Collegio.

La superficie media della zona di competenza delle sezioni era rispetto ad una media per il Regno di 1 sezione ogni 12.079 ettari, massima in Sardegna e Basilicata, e minima in Campania e Liguria. Invece la popolazione media per sezione era minima in Sardegna (6.063) e Sicilia

(6.797) e massima in Lombardia, Marche, Veneto; e la media degli elettori toccava il minimo di 109 elettori per sezione in Sicilia seguita a distanza dalla Calabria 167, ed il massimo di 303 in Liguria e di 285 in Lombardia, seguite dal Veneto dalla Toscana e dal Piemonte.

Posteriormente al 1865-66, per quanto si riferisce ai dati concer-

Le Sezioni elettorali politiche nel 1865-66.

R E G I O N I	N. delle Sezioni	V a l o r i m e d i			
		Sezioni per Collegio	Elettori per Sezione	Abitanti per Sezione	Superficie per Sezione (ettari)
Piemonte	305	5	247	9.063	9.510
Liguria	84	4	303	9.184	6.338
Lombardia	239	4	285	12.991	9.325
Veneto	140	3	277	17.832	17.788
Emilia	170	4	228	11.799	12.075
Umbria	47	5	176	10.915	20.495
Marche	63	3	198	14.017	15.419
Toscana	193	5	253	10.192	12.451
Abruzzi e Molise	122	5	158	9.941	14.172
Campania	234	4	229	11.221	7.678
Puglie	142	5	204	9.262	15.577
Basilicata	49	5	174	10.060	21.788
Calabrie	116	5	167	9.831	14.877
Sicilia	352	7	109	6.797	8.307
Sardegna	97	9	210	6.063	25.000
COMPLESSO	2.353	5	214	10.316	12.079

nenti il numero, consistenza e distribuzione territoriale delle sezioni, le nostre statistiche elettorali tacciono.

Si deve arrivare alle statistiche di oltre mezzo secolo dopo, a quelle cioè del 1919 per rintracciare qualche frammentario dato in materia. L'art. 29 del T. U. della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495 prescriveva che la divisione in sezioni dei Collegi doveva essere fatta *per Comuni*, ed in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non fosse superiore ad 800 nè inferiore a 100 iscritti. In particolari condizioni di lontananza o di viabilità si potevano costituire sezioni con meno di 100 iscritti ma mai inferiore a 50.

In seguito a tale disposizione il numero complessivo delle sezioni

elettorali da 16.607 quante erano nel 1913, salì a 19.508 nel 1919 ed a 19.933 nel 1921 (vecchi confini). A quest'ultima cifra si devono aggiungere le 974 sezioni dei Collegi delle nuove Province arrivandosi così, nel 1921, a 20.907 sezioni in totale.

Secondo le circoscrizioni elettorali del 1919 e del 1921 (entro i vecchi confini del Regno) i Collegi elettorali, per numero delle sezioni, di cui erano composti, si ripartivano come segue:

Collegi con numero di sezioni:		Circoscrizione elettorale	
		del 1919	del 1921
da 100 a 200	6	--
» 201 » 300	18	1
» 301 » 400	15	3
» 401 » 500	4	6
» 501 » 600	5	12
» 601 » 700	3	4
» 701 » 800	2	3
» 801 » 900	1	3
» 901 » 1.000	—	1
superiore a 1.000 (1.188)	—	1
		54	34

Lo slittamento della seriazione del 1921 verso i più alti valori è direttamente dipendente dall'allargamento delle circoscrizioni elettorali.

Nel 1924 le sezioni elettorali salirono a 21.447.

Esse si ripartirono fra le varie circoscrizioni nel modo seguente:

Circoscrizioni elettorali	Numero delle Sezioni elettorali	Circoscrizioni elettorali	Numero delle Sezioni elettorali
Piemonte	2.368	Lazio e Umbria	1.142
Liguria	831	Abruzzi e Molise	884
Lombardia	3.069	Campania	1.732
Veneto	2.227	Puglie	974
Venezia Giulia	862	Calabrie e Basilicata	1.082
Emilia	1.628	Sicilia	1.890
Toscana	1.587	Sardegna	519
Marche	652	COMPLESSO	21.447